

DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 1 SETTEMBRE 2026

DELIBERA CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 9 SETTEMBRE 2026

Criteri relativi all'assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi

L'assegnazione dei docenti è regolata dal combinato disposto delle seguenti disposizioni di legge:

• **D. lgs. n. 165/2001:**

- art. 5, c. 2 “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti di cui all’art. 9.”
- art. 25, c. 1 “I dirigenti scolastici [...] rispondono agli effetti dell’art. 21 [Responsabilità dirigenziale] in ordine ai risultati che sono valutati [...] sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione.”
- art. 25, c. 2 “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.”

• **D. Lgs. n.297/1994:**

- art. 396, c. 2, lett. d) “Al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”
- art. 7 c. 2, lett. b) “Il collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per [...] l’assegnazione alle classi dei docenti”
- art. 10, c. 4 “Il consiglio d’istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti [...]”

L’attribuzione dei docenti a sedi e classi/sezioni è competenza del Dirigente scolastico che vi deve procedere secondo quanto sopra indicato. Egli può determinarsi in conformità a detti criteri e proposte così come può discostarsene motivatamente.

L’assegnazione a sedi e classi è oggetto, inoltre, di informazione e confronto con la parte sindacale sulla base di quanto previsto dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 (art. 30, c. 9, lett. b2) “criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA”

Nell’assegnazione ai plessi si tiene conto dei dati dell’organico comunicati dal MI. I docenti saranno

assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri:

- la funzionalità, l'efficacia e la qualità del servizio scolastico;
- la continuità didattica (se intesa come garanzia di sereno percorso di apprendimento di alunne e alunni);
- la valorizzazione delle competenze professionali;
- i diritti contrattuali del personale;
- equa distribuzione nei plessi e nelle classi di personale stabile;
- garanzia della copertura della lingua inglese alla scuola primaria;
- equa distribuzione nei plessi e nelle classi del personale beneficiario della L. 104.

In particolare

I docenti saranno confermati nella sede dove hanno prestato servizio durante l'anno scolastico precedente salvo quanto previsto nei seguenti punti:

a. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati dai docenti già in organico nell'istituto nell'anno scolastico precedente si procede, come di seguito, in ordine di priorità:

- Assegnazione di un'unica sede di servizio;
- Assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio sulla base delle richieste espresse e della graduatoria interna;
- Assegnazione alle sedi dei nuovi docenti in organico a partire dal 1 settembre; - Assegnazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

b. Qualora non fosse possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi per decremento di organico o altro, si procede all'assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio sulla base delle richieste espresse e della graduatoria interna; nel caso non emergano disponibilità, si procederà d'ufficio a partire dalle ultime posizioni in graduatoria;

c. Per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico, di **concerto con la RSU d'istituto**, può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti.

Criteri relativi all'assegnazione del personale ATA ai plessi

Gli assistenti amministrativi sono assegnati tutti all'ufficio disegreteria, non ricorrendo la necessità di garantire la presenza di personale amministrativo presso le sedi staccate. I collaboratori scolastici sono assegnati ai plessi in stretta relazione alle esigenze di servizio delle singole sedi ed in base ai seguenti principi, in via prioritaria:

- a. disponibilità del personale stesso a svolgere incarichi specifici da attivarsi in tutte le sedi dell'istituto per l'anno scolastico in corso, sulla base dell'esclusiva esigenza del servizio scolastico;
- b. rotazione del personale nei vari plessi, previa consultazione dello stesso;
- c. maggiore anzianità di servizio per il personale di ruolo;
- d. mantenimento, di norma, della continuità nella sede occupata nell'anno scolastico

- precedente (personale di ruolo);
e. seguendo la posizione in graduatoria provinciale per il personale a tempo determinato.

Fatte salve l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico, ove possibile il personale beneficiario della L. 1204/71 e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Quanto previsto dai precedenti commi b e c può eventualmente essere applicato anche a singoli dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute dimostrabili e documentabili.

L'assegnazione ai plessi vale per tutto l'anno scolastico salvo:

- accordo tra personale scolastico interessato che comunque garantirà uguale efficacia ed efficienza del servizio;
- incompatibilità documentata;
- eventuali esigenze dell'istituzioni scolastica.

NB: la funzionalità, l'efficacia e la qualità del servizio scolastico, nonché il benessere delle alunne e degli alunni saranno valutati come criteri prioritari nell'assegnazione del personale. In questo senso il DS si riserverà di prendere decisioni, rispondenti ai criteri sopraelencati, a tutela degli alunni e della comunità educante tutta.